

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro. 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. RIZZI RUGGIERO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/B del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 199 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 597 287/10

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 Agosto 1963



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 28 Agosto 1963

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire Cinquecento

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

(Giovanni Carasso)

Giovanni Carasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 12-12-1962 n. 1699)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demenziale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o del denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. RIZZI RUGGIERO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/4 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 7.197 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

add. 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1962 al N. 2793

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Succursale di Fasano

IL CASSIERE

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE RUGGIERO
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le sequen-

convenzioni fra essi o denunziant^e (3) ed il

Sig. RIZZI Ruggiero

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

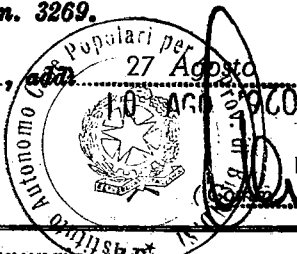
Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/B del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 6.936 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI



1960

I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1960

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(S. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. RIZZI Ruggero

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/B del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 6.936 mensili anticipate:

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO. 1959 19 Agosto



I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 1769
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Giov. Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(\$ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso / denunziant e (3) ed il

Sig. Rizza Ruffiero

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/B del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di Fasano

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 6936 mensili anticipate. 83332

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

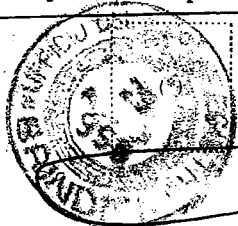
IL PRESIDENTE

(Com.te. Ubaldo V. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 2 AGO 1958 al N. 1106

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire budquindici

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



385354

PRETURA DI FASANO

Il Cancelliere della suddetta Pretura

C e r t i f i c a

che con decreto 26 aprile 1957 il Pretore ha fissato
il giorno 27-6-1957 per lo sfratto della casa occu-
pata da RIZZO Ruggiero, alla via Roma n.93, a favore
di Maggi Pietro, e ciò a seguito di ordinanza di
convalida disfratto per bisogno emessa dallo stesso
Pretore in data 4-11-1956. =

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per uso
assegnazione Case Popolari -

Fasano, li 15 Maggio 1957

CANCELLIERE CAPO
-A. Marasco-

2056

SPECIFICA	
Bolle	L. 200
Scritture	90
Autentiche	20
Totale L. 210	
Fasano, li 15-5-57	

IL CANCELLIERE

MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI FASANO
Dir. segret. L. 1
Dir. segret. L. 1
L'ECONOMO

RICHIESTA DI CERTIFICATO

Al nome di Rizzi Ruggiero

(di o fu) Angelo e (di o fu) Farano Rosa

nat. il 19 agosto 19 04 in Barletta

circondario (o stato di) Trani

si chiede il certificato (**generale, penale o di capacità civile**)

per uso assegnazione case popolari

Fasano, 14 maggio 19 57

Ill.mo Procuratore della Repubblica

L'Ufficiale dello Stato Civile

LUIGI PEPE

~~BRINDISI~~ Trani



Trani

TRIBUNALE DI BRINDISI

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. il magistrato che la pronunziò sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. per le decisioni penali, il titolo del reato con le aggravanti o diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato, 5. gli articoli di legge applicati ovvero: NULLA).

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TRANI

NULLA

17 MAG 1957



IL SEGRETARIO

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE

— OSTUNI —

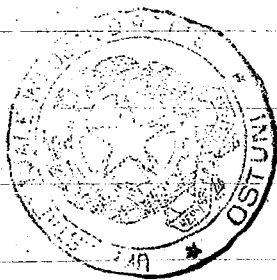
Si certifica

*che, i coniugi Rippi Ruggiero e Sacovelli Rosa
nel Comune di Fasano non risultano iscritti
nei ruoli delle imposte fabbricati; né in quelli
delle imposte dirette per reddito imponibile
superiore a L. 150.000.*

*Si rilascia a richiesta per solo uso assegnazione
case popolari.*

OSTUNI

16 MAG. 1957



IL DIRETTORE DI 2^a CL.

[Handwritten signature]

3520 Mod. 24

esatto L. 240 per
Diritti d'Uffici.

Il Direttore di 2^a Cl.

[Handwritten signature]

Rilasciato ESCLUSIVAMENTE

per uso di alloggi

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000000-----

Prot. n. 674
Ufficio Amm. vo

Brindisi, il 9 SET. 1957

RACCOMANDATA

AL SIG.

Rizzi Ruggiero

VIA

Roma

N° 99

7 aiano

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via fer la Selva lotto 5: scala B interno 4.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5,10.

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 31.660 come appresso dovute:

a)	mensilità di fitto e servizi dal	<u>10 SET. 1957</u>	al	<u>10 OTT. 1957</u>
	£. <u>1.150</u>	vano x vani	<u>5,10</u>	£. <u>6.915 =</u>
b)	canone consumo acqua normale	"		<u>450. =</u>
c)	contributo nelle spese di illuminazione scale	"		<u>70. =</u>
d)	deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)			<u>22.995 =</u>
e)	deposito spese contrattuali	£.		<u>1.000. =</u>
f)	I.G.E. 3% su a)	"		<u>209. =</u>
T o t a l e				£. <u>31.660</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 16 SET. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo VALLARINO)

20/5/57
Raccomandata

Fasano, li 20/5/1957

2
All'Istituto Autonomo per le Case Popolari per
la Provincia - via Casimiro n.9

Brindisi

Il sottoscritto RIZZI Ruggiero fu Angelo e di Fa-
rano Rosa, nato a Barletta il 19 agosto 1904, re-
sidente a Fasano via Roma n.93, pensionato dello
Stato, quale appuntato dei carabinieri in congedo,
ed attualmente impiegato presso la locale stazio-
ne di Servizio "Esso" in qualità di pompista, pre-
ga codesto Spett./le Istituto, affinché voglia com-
piacersi assegnargli un alloggio di tre vani ed
accessori corrispondenti a vani contabili 5, delle
Case Popolari in questo comune.

Si allegano i sottoelencati documenti giustificati-
vi, richiesti dall'apposito manifesto;

- 1 - Situazione di famiglia;
- 2 - Certificato dell'Ufficio distrettuale delle
II. DD. di Ostuni;
- 3 - Certificato di residenza;
- 4 - Certificato penale;
- 5 - Dichiarazione rilasciata dal proprietario del
l'abitazione attualmente occupata, sig. Maggi
Pietro;
- 6 - Assegno bancario non trasferibile di L.500
intestato a codesto Istituto del locale Ban-
co di Napoli n.B.N.002769 in data 17 corrente;

7 - Certificato della locale P Pretura, dal quale
si rileva che il sottoscritto con decreto
del 26 aprile 1957 il Pretore di Fasano ha
fissato il 27 giugno 1957 per lo sfratto del
la casa da me occupata per urgente bisogno
al proprietario, sig. Maggi Pietro.

Per quanto sopra, prega vivamente codesto Spett/le
Istituto affinché voglia compiacersi accogliere
la mia domanda favorevolmente, tenuto conto che
il 27 giugno p.v. dovrò lasciare libera la preci-
tata abitazione.

Con osservanza e distinti ossequi dev/no

Rizzi Ruggiero

Rizzi Ruggiero

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7229

Brindisi, li 10-8-61

AL SIG. Rizzi Ruggiero

Lotto 5° Scala B Int. 4

Via Lu Tanzi

Fasano

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, infirma la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.444 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.10 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 8.063 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.444</u> vano per vani <u>5.10</u> £ .	<u>7.194</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>216</u>
	<u>8.063</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

mm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

*Fasano
lotto 5 - B/4*

RACCOMANDATA

I. A. C. I. - Brindisi
931
PROT. N. 28 GEN. 1967

1 copia

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

OGGETTO: Rimborso somma cauzionale.

R Il sottoscritto RIZZI Ruggiero, assegnatario di un alloggio popolare in locazione semplice, ubicato in via Largo don Minzoni n.5 - lotto 5 scala B.int.4, Fasano, chiede a codesto Istituto la restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato in lire 31.660 in data 13-9-1957, per aver riscattato l'alloggio, più lire 5.000 versati in data 16 maggio 1966 con assegno del Banco di Napoli n.000785 perché le lire 5.000 furono versati a codesto Istituto all'atto della presentazione della domanda per ottenere l'alloggio a riscatto e venne pure trasmessa come ordinato da codesto Istituto la relativa ricevuta del tagliando dell'assegno del Banco di Napoli di L.5.000, come risulterà dagli atti di codesto ufficio, le lire 5.000 sono state versate ben due volte.

In attesa di comunicazioni in merito, distintamente ossequi.

Fasano, li 26 gennaio 1967

Dev/mo
Rizzi Ruggiero

Rizzi

*V^o : Manes commendabile
l. 1/2/67*

A. De Lillo

*V^o : di più informazione
l. 27/2/67*

A. De Lillo

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 5674

Brindisi, lì 11.6.966

AL SIG. RIZZI RUGGIERO

5° Lotto R.P. - Sc. B/4

Via Lgo Don Minzoni, 5

FASANO

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in FASANO Lotto 5 scala B/4
Via Lgo Don Minzoni a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire ✓

1.269.100/.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzate in non oltre 25 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

Lecorino 17-6-1966

Oggetto: B. P. R. 27-4-1962 art. 23

All' Istituto Autonomo per le cose
Popolari della Provincia di Grinolia.

Il sottoscritto Rizzi Ruggiero da
Lecorino Largo dei Minzoni 5 Cose Popolari
lotto 5- scala B Int. L. fa riferimento
al vostro foglio 5674 dell'11 audante accetto
il rincontro del predetto alloggio di cui
alle recenti disposizioni di legge B. P. R. 27-4-1962
art. 23 dell'ammputare somma di
L. 1269-100 e 2° impegna di pagare detta
somma rateale in dieci anni.

Attento saluto

Rizzi Ruggiero

10/1
Rizzi Ruggiero
Lecorino 10-2-65

Indisi
5951
PROL. 20 GIU. 1966

RACCOMANDATA

I.A.C.P. - Brindisi

PROT. N.

17 MAG. 1966

Spett/le Istituto Autonomo per le Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto RIZZI Ruggiero fu Angelo, assegnatario di un alloggio popolare sito in Fasano al 5° lotto scala B. Interno 4, di proprietà di codesto Spett/le Istituto.

CHIEDE

in virtù delle disposizioni di Legge, il Riscatto del predetto alloggio.

Pertanto, allega alla presente, assegno del Banco di Napoli serie A n.000785 del 16 maggio 1966 per le rituali spese di procedura.

In attesa di un gentile riscontro in merito, -

Il richiedente fa presente a codesto Spett/le Istituto che a suo tempo inviò altro assegno del Banco di Napoli di lire 5.000.

Con ossequia distintamente

Fasano, li 16 maggio 1966

Rizzi Ruggiero

Rizzi Ruggiero

5/11/66 C.P.
Job B/14
FAJANO

286/24

Q.L.

202

5 km FASANO

Handwritten initials

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
B R I N D I S I

Il sottoscritto RIZZI Ruggiero, da Fasano Largo don Minzoni n.5 int.4
del 5° lotto, assegnatario di un alloggio popolare, dichiara di aver
ultimato il pagamento delle rate di ammortamento in data 10 dicembre
1976.-

Per-tanto, chiede la quietanza deliberatoria.

Allega fotocopia dell'ultimo versamento effettuato il 10 dicembre
1976.

Fasano, li 28 gennaio 1977

Il richiedente

Rizzi Ruggiero

516. DE VICENT

ISTIT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 4180
31 GEN 1977

Per f. 216

Fasano, li 1 gennaio 1975

PA

OGGETTO: Richiesta blocchetto di c/c.

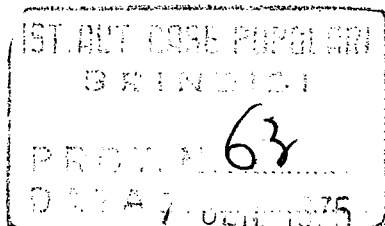
ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

-Uff.inquilinato-

B R I N D I S I

Il sottoscritto RIZZI Ruggiero da Fasano Largo don Minzoni n.5 (lotto 5), prega la cortesia di codesto ufficio affinché si compiacca farmi tenere a stretto giro di posta un blocchetto vaglia c/c. per la rimessa delle quote di riscatto.

Si prega inoltre volermi addebitare le relative spese.



Grazie e distinti saluti

-Rizzi Ruggiero-

Rizzi



CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
IL SINDACO
(Luigi Pepe)

Nelle risultanze di questo Registro di Popolazione

CERTIFICA

Che Rizzi Ruggiero, nato in Barletta il 19.8.1904,
ha la residenza in questo Comune in via Roma n.93
dal 1943.=====

COMUNE DI FASANO
N. 13816
DOTT. segret. L. [signature]
DOTT. regenza L. [signature]
L'ECONOMO [signature]

In fede si rilascia in carta libera per l'assegn. Case Popolari

li 16.5.

1957



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
IL SINDACO

[signature]

Brindisi ... 1947 ...

ALLA SEZIONE RAGIONERIA

S E D E

e p.c.

ALL' UFFICIO INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale -

Si prega volere provvedere al rimborso del deposito cauzionale di £. 32.445 versato dal Sig. Rizzi Rinaldo n. 12.40.9.1457

Tale somma dovrà essere versata, a nome dell'interessato ed a mezzo dell'allegato bollettino di c/c, per fitti arretrati.

ha unitato l'allegato.

MI/ta.-

Farano c.p.
52.445 - 8/4

Mand. n. 215
del 14.3.67

All'Istituto Autonomo per le Case Popolari per la
Provincia di

Brindisi

E L E N C O

dei documenti allegati alla domanda di Rizzi Ruggiero fu
Angelo, per assegnazione Casa Popolare:

- 1 - Situazione di famiglia;
- 2 - Certificato dell'Ufficio distrettuale delle II.DD.di
Ostuni;
- 3 - Certificato di residenza;
- 4 - Certificato penale;
- 5 - Dichiarazione rilasciata dal proprietario della mia
abitazione dal quale risulta che abito da più di 3 anni;
- 6 - Assegno bancario di L.500 intestato a codesto Istituto
dal locale Banco di Napoli n.B.N.002769 in data 17 cor-
rente(non trasferibile);
- 7 - Certificato della locale Pretura,dal quale si rileva
che con decreto del 26 aprile 1957 dal Pretore di Fa-
sano venne fissato per il 27 giugno 1957 lo sfratto del-
la casa da me occupata per urgente bisogno al proprie-
tario sig.Maggi Pietro.

Fasano, li 19 maggio 1957

Rizzi Ruggiero

Rizzi Ruggiero

All'Istituto Autonomo per le Case Popolari per la
Provincia di

Brindisi

E L E N C O

dei documenti allegati alla domanda di Rizzi Ruggiero fu
Angelo, per assegnazione Casa Popolare:

- 1 - Situazione di famiglia;
- 2 - Certificato dell'Ufficio distrettuale delle II.DD.di
Ostuni;
- 3 - Certificato di residenza;
- 4 - Certificato penale;
- 5 - Dichiarazione rilasciata dal proprietario della mia
abitazione dal quale risulta che abito da più di 3 anni;
- 6 - Assegno bancario di L.500 intestato a codesto Istituto
dal locale Banco di Napoli n.B.N.002769 in data 17 cor-
rente(non trasferibile);
- 7 - Certificato della locale Pretura, dal quale si rileva
che con decreto del 26 aprile 1957 dal Pretore di Fa-
sano venne fissato per il 27 giugno 1957 lo sfratto del-
la casa da me occupata per urgente bisogno al proprie-
tario sig.Maggi Pietro.

Fasano, li 19 maggio 1957

Rizzi Ruggiero

Rizzi Ruggiero

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Prot.n. 1462
Ufficio Amm.vo

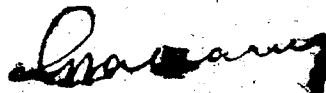
Brindisi, li 17 OTT. 1957

AL SIG. Rizzi Ruggiero
VIA per la Selva - Loto 52 - Sala B/4
Fasano
=====

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto. =

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)



Il sottoscritto MAGGI Pietro da Fasano, proprietario dell'abitazione sita in via Roma n.93, dichiara che il sig. RIZZI Ruggiero fu Angelo, ha in locazione la suddetta mia abitazione dal 29 settembre 1943.

In fede si rilascia all'interessato per uso assegnazione alloggi Case Popolari in Fasano.

Fasano, li 20 maggio 1957

Il dichiarante

Maggi Pietro fu Zommaro